

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARNABOLDI, RUSSO FRANCO, TAMINO

Presentata il 12 febbraio 1988

Norme per la trasformazione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Soprintendenza speciale del Ministero per i beni culturali e ambientali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto è di facile ed immediata comprensione. Si tratta dell'abrogazione di norme anacronistiche che prevedono la possibilità di affidare la direzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo ad un alto ufficiale delle Forze armate.

Va invece rilevato che il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, sorto per raccogliere « i più insigni cimeli del Regio esercito italiano e opere d'arte medievali e del Rinascimento di particolare pregio » (articolo 20 regio decreto-legge 4 maggio 1925 n. 604), ha ormai perduto quasi del tutto la sua funzione di contenitore di reperti storici e trofei militari indicati dall'articolo 1 del regolamento di cui al regio-decreto 26 gennaio 1928, n. 462.

Infatti, le bandiere dei corpi militari, disciolti da molti decenni, hanno trovato

degna collocazione nel museo del Risorgimento ubicato all'interno del Vittoriano, dove sono, altresì, conservati ritratti e cimeli dei comandanti delle guerre risorgimentali che, mai, del resto, hanno fatto parte delle collezioni di Castel Sant'Angelo. Quanto ai documenti di guerra, ordini del giorno e proclami, si tratta di carteggi che da sempre hanno fatto parte dei musei nelle varie armi, sorti dopo l'istituzione di Castel Sant'Angelo.

Delle collezioni della sezione militare sono rimaste in Castel Sant'Angelo soltanto l'armeria moderna e le divise dell'Ottocento.

Si può dire, quindi, che nel museo di Castel Sant'Angelo non solo esiste una modesta quantità di cimeli dell'esercito italiano, ma si tratta di reperti poco significativi, di nessun interesse culturale e di scarso richiamo per il pubblico. Per-

tanto, nella funzione di promozione culturale svolta dal museo assolutamente prevalenti sono gli aspetti collegati al particolare significato storico-artistico-architettonico che il monumento riveste nel contesto della Roma antica, medievale e rinascimentale.

Nonostante il regime di autonomia stabilito per Castel Sant'Angelo dal citato regio decreto-legge n. 604 del 1925, il museo è rimasto costantemente assoggettato alla tutela della amministrazione centrale preposta al patrimonio archeologico, storico, monumentale e artistico, originariamente attribuita al Ministero della pubblica istruzione ed ora al Ministero per i beni culturali ed ambientali (articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5; articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805). E ciò non solo con riferimento alle spese di funzionamento dell'istituto ed all'approvazione dei relativi bilanci preventivi e consuntivi (competenze espressamente attribuite al Ministero della pubblica istruzione dagli articoli 7 e 8 dello stesso regio decreto n. 604 del 1925), ma per tutto quanto attiene alla provvista di personale e di mezzi occorrenti all'attività istituzionale del museo.

Da vari anni, infatti, l'organico si compone di circa un centinaio di dipendenti del Ministero per i beni culturali (tra personale tecnico-scientifico, impiegati amministrativi e custodi), laddove il personale distaccato dal Ministero della difesa comprende soltanto un tenente colonnello, tre marescialli e due operai.

Costantemente equiparato ad una soprintendenza, ossia ad un organo periferico del Ministero per i beni culturali, il museo ne assolve i compiti anche dal punto di vista finanziario-contabile. Esso formula, cioè, i programmi triennali (con flussi di spesa annuali gravanti sui normali capitoli del bilancio del Ministero per i beni culturali) sui quali esercitano l'ordinario controllo gli organi centrali — consiglio nazionale, comitato di settore,

ispettori centrali — i quali approvano, altresì, le singole perizie per i lavori di restauro redatte dai funzionari del museo, alla cui spesa (circa un miliardo all'anno) è delegato il direttore del museo. Va notato che, secondo il sistema delineato dalle norme istitutive e consolidato dalla prassi, il direttore del museo presiede e convoca il comitato direttivo, assegna le funzioni al personale congiuntamente al comitato stesso, redige i rapporti sui dipendenti, cura l'osservanza del regolamento e l'attuazione delle deliberazioni del comitato, esercita l'alta direzione degli affari relativi al museo che rappresenta nei rapporti con le altre autorità (articoli 2 regio decreto-legge n. 604 del 1925; 3, 12, 13 e 14 regio decreto n. 462 del 1928). Ne consegue che a tale organo deve riconoscersi il ruolo di vertice organizzativo e funzionale del museo, fornito di ampi poteri dispositivi, di coordinamento, impulso e di sorveglianza per tutto ciò che concerne il buon andamento dell'istituto, l'attività artistica e di ricerca che ivi si svolge e la migliore utilizzazione delle sue risorse umane e materiali.

In questo quadro appare di decisa rilevanza l'estrazione professionale del direttore. Posto infatti che, per ragioni oggettive, le finalità di natura artistica prevalgono su quelle connesse alla storia del nostro esercito, la dirigenza del museo va inscindibilmente correlata ad una specifica competenza tecnico-scientifica nel campo della storia dell'arte; come, peraltro, e proprio per tale ragione, è avvenuto a partire dal 1979.

Con la presente legge, all'articolo 1, viene istituita la soprintendenza speciale per i beni culturali ed ambientali « Museo nazionale di Castel Sant'Angelo » risolvendo, ed in modo definitivo, la questione sopra accennata. Con l'articolo 2 viene abrogata la normativa attuale basata sui regi decreti, il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604 che prevede l'istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo ed il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462 che dispone un regolamento di tale istituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la soprintendenza speciale del Ministero per i beni culturali ed ambientali « Museo nazionale di Castel Sant'Angelo ».

ART. 2.

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604 e il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462.